



Prot. n° 6561/A.23

Falerone, li 01-12-2015

A TUTTO IL PERSONALE
Atti – Albo

Oggetto: art. 15 della **Legge - 30 marzo 2001, n. 125 - Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcol correlati (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001)** testo in vigore dal: 3-5-2001.

In riferimento alla Legge in oggetto ed al successivo Provvedimento del 16 Marzo 2006 è scaturita dalla Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Gazzetta Ufficiale N. 75 del 30 Marzo 2006 **“Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”**.

Pertanto, per le attività lavorative a rischio individuate **nell'allegato 1** del Provvedimento, è fatto esplicito e assoluto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, così come definite al comma 2, art1, legge n°125/2001.

Per le stesse attività i lavoratori possono essere sottoposti a controlli alcolimetrici tramite il Medico competente o dai medici del lavoro con funzioni di vigilanza delle AUSL, così come riportato all'art. 15 comma 2, legge n° 125/2001.

Il mancato rispetto alle disposizioni, di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge n.125 del 30 marzo 2001, comporterà i necessari e opportuni provvedimenti di allontanamento temporaneo dalla lavorazione e la relativa segnalazione all'organo di vigilanza, ai fini dell'irrogazione della sanzione prevista (sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 2.582,00).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giocondo Teodori

